

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilasedici**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **10** e minuti **00**, nella sala delle riunioni sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESCE MARIO	SINDACO	P	
FORNARO FEDERICO	CONSIGLIERE	P	
CAZZULO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
MARANZANA AMELIA	CONSIGLIERE	P	
TACCHINO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
MASSONE ANDREA	CONSIGLIERE	P	
PESTARINO GIUSEPPE MAURO	CONSIGLIERE	P	
PICASSO GIULIA	CONSIGLIERE		A
CAZZULO PAOLO	CONSIGLIERE	P	
MUSSO MICHELE	CONSIGLIERE		A
DEL FANTE LUIGI	CONSIGLIERE	P	
Totale		9	2

Assiste alla seduta il Segretario **Dott. RICCARDO AUSTA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno..

CC n. 3 del 23.4.2016 Modifiche regolamento Imposta Unica Comunale (Iuc)

IL PRESIDENTE

Cede la parola al Consigliere Fornaro ed egli informa che è necessario modificare il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (Iuc), per le parti relative all'Imu e alla Tasi. Si sofferma quindi sul contenuto delle proposte di modifica. Il Presidente apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della premessa del Presidente.

Visto il vigente regolamento comunale indicato.

Vista la necessità di modificarlo in parte, per adeguarlo a nuove esigenze.

Visto l'art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulle competenze del Consiglio comunale.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. = , astenuti n. 2 (Paolo Cazzulo, Luigi Del Fante), resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. Viene modificato il regolamento comunale indicato, nel modo seguente:
 - Regolamento Tassa sui servizi indivisibili (Tasi): vengono modificati gli articoli evidenziati in neretto, come risulta nel testo allegato.
 - Regolamento Imposta municipale propria (Imu): vengono modificati gli articoli evidenziati in neretto, come risulta nel testo allegato.
2. Questa deliberazione ed il relativo regolamento saranno inviati al Ministero competente, per la pubblicazione sul sito.



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA
(Provincia di Alessandria)

Parte III: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione CC n. 3 del 29.3.2014
Modificato con deliberazione CC n. 3 del 23.4.2016

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelletto d'Orba dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, **dall'art. 2 Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 convertito dalla legge 28/10/2013 n. 124 ,dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.**
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Castelletto d'Orba, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Articolo 3
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. **Per nucleo familiare si intende la residenza della famiglia (art. 144 c.c. e sentenza n. 14389/10 corte di cassazione)**
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare, in caso contrario il vincolo di pertinenza deve risultare espressamente dall'atto di acquisto o dalla concessione edilizia relativa l'immobile pertinenziale.
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n.457.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica asseverata da professionista iscritto al competente albo professionale, esibita dall'interessato. La presentazione della perizia è condizione (anche in corso di anno) per usufruire delle agevolazioni.

8. La riduzione dell'imposta al 50% si applica dalla data di presentazione al Comune dei documenti di cui al precedente comma 7. La cessazione dello stato di fatiscenza deve essere portata a conoscenza del Comune con dichiarazione

- Il contratto di comodato deve essere stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione. Il contratto va registrato una sola volta e non deve essere rinnovato ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.
- L'immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2,A3,A4,A5,A6,A7);
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale;
- Il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (non di lusso) situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito, deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l'immobile oggetto del comodato;
- Il soggetto passivo comodante non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'abitazione principale e all'immobile oggetto di comodato;
- Per immobile deve intendersi un immobile ad uso abitativo, quindi il possesso di altra tipologia, come terreno agricolo, area edificabile a fabbricati di categoria catastale "C" non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50 %
- Il possesso, di una percentuale di un'altra abitazione (diversa dalla propria abitazione principale e da quella data in comodato), comporta l'esclusione dal beneficio.
- Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23

Tutte le condizioni sopra riportate devono essere considerate necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

Articolo 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castelletto d'Orba è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993
- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. Le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall'art. 3 del presente, regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- j. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- k. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00 (cinque).
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. **A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritto di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69 comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.**

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso** degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione per:
 - a) Immobili che godono di riduzione dell'imposta:
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
 - terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti.

Le riduzioni vanno dichiarate sia per l'acquisto che per la perdita del relativo diritto

- b) Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (Modello unico informatico)
- c) Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
 - Immobili oggetto di locazione finanziaria.
 - Immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali.
 - Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un'area fabbricabile. In questi casi, il contribuente deve dichiarare il valore commerciale dell'area e le successive sue variazioni.
 - Terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa.
 - Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
 - Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria.
 - **Fabbricati in corso di costruzione e/o censiti in categoria F3**
 - Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
 - Immobile concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (gli Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

- restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
 4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
 7. Il pagamento relativo ad avvisi di accertamento superiori a €. 1.000 (mille), potrà essere rateizzato su richiesta del contribuente fino ad un massimo di 10 rate mensili consecutive. Il mancato versamento anche di una sola rata farà perdere al contribuente l'agevolazione concessa.

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, della sola imposta, non superi, per ciascun credito, **l'importo di euro 20 (venti) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.**

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto per ogni anno d'imposta, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta ogni anno d'imposta, con un minimo di euro 51.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Questo verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to PESCE MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10/05/2016 per 15 giorni consecutivi

Contro di essa non sono pervenute opposizioni

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267

Con il giorno _____

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. RICCARDO AUSTA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. RICCARDO AUSTA)

=====